

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ROBERTO COEN

Seduta del 05/04/2018

FATTO

In data 19/01/2012 il ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento rimborsabile con cessione del quinto a pagare su stipendi o salari, per l'importo complessivo di € 26.040,00, in centoventi rate, pari ad € 217,00 ciascuna.

Il suddetto finanziamento veniva estinto anticipatamente in corrispondenza della cinquantaseiesima rata di ammortamento.

Dopo aver esperito reclamo in data 17/03/2017 il ricorrente, con ricorso all'A.B.F. del 04/07/2017 chiedeva il rimborso dell'importo complessivo di € 2.999,17.

L'intermediario resistente respingeva la domanda del ricorrente eccependo l'improcedibilità del ricorso e deducendo la sua intervenuta cancellazione d'ufficio dagli albi Elenco generale ex art. 106 ed Elenco speciale ex art. 107 TUB, a far data dal 23.10.2017.

DIRITTO

Per quanto concerne l'eccezione sollevata dall'intermediario, inerente la sua cancellazione d'ufficio dagli albi, in data 23.10.2017, il Collegio rileva che il ricorso in oggetto è stato proposto in data 23.6.2017, momento in cui l'intermediario resistente risultava ancora iscritto.

Deve pertanto trovare applicazione l'orientamento dei Collegi ABF che ritiene correttamente instaurato il procedimento se, al momento della ricezione del ricorso,



l'intermediario risulti effettivamente iscritto nell'albo ex art. 106 TUB, a nulla rilevando la successiva cancellazione. Sul punto cfr. Collegio Roma, n. 12988/2017 del 19.10.2017, per cui *“la Banca d'Italia con provvedimento interno del 2011 ha chiarito che il criterio di determinazione dell'ammissibilità del ricorso è quello della “sussistenza della qualifica alla data della domanda. In altri termini, ciò che si richiede è che, alla data di presentazione del ricorso, l'intermediario convenuto fosse iscritto all'albo di cui all'art. 106 tub, dovendosi nel caso contrario concludere per l'inammissibilità del ricorso” (così Collegio Roma, decisione n. 6678 del 08.09.2015). Dunque, sussistendo la qualifica di intermediario al momento della presentazione del ricorso, lo stesso deve ritenersi ammissibile [...]”*

Per quanto riguarda, invece, il merito, la tabella *pro rata temporis* è stata elaborata sulla base delle indicazioni contenute nella decisione pilota n. 8145 del 06.07.2017, in cui il Collegio di Roma, ha preso in considerazione la medesima fattispecie contrattuale, ed ha riconosciuto la natura *recurring* sia delle commissioni di intermediazione che di quelle bancarie, disponendone la restituzione secondo il criterio *pro rata temporis*.

La concreta applicazione del criterio sopra enunciato porta al risultato che viene sintetizzato nella sottoesposta tabella:

rate pagate	56	rate residue	64	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
Commissioni bancarie				130,20	69,44		69,44
Commissioni di intermediazione				5.020,51	2.677,61	581,76	2.095,85
oneri assicurativi				2.999,28	1.599,62	894,49	705,13
Totale							2.870,41

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente, che comprende nella propria domanda anche il rimborso della commissione per anticipata estinzione (€ 128,76), che nel caso di specie è stata applicata correttamente, in quanto il debito residuo è superiore a € 10.000.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 2.870,41. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA